



Tribunale di Lodi

- Sezione civile -

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Tito Ettore Preioni	Presidente
Dott. Flaviana Boniolo	Giudice
Dott. Ada Cappello	Giudice rel.

Visto il ricorso con cui la società **ELETTROECOLOGY GROUP S.R.L.**, con sede in San Martino in Strada (Lodi), alla via privata Ludwig Van Beethoven n. 3, ha proposto una domanda di concordato preventivo contestualmente chiedendo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., la concessione del termine massimo di legge per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

rilevato che unitamente al ricorso è stato prodotto l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, i bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016 e la visura camerale della società resistente aggiornata al 24/1/2018;

rilevato che la cancelleria ha tempestivamente comunicato la domanda al Pubblico Ministero e ne ha chiesto la pubblicazione nel Registro delle Imprese;

rilevato che, a seguito di istanza della società ricorrente, il termine di cui all'art. 161, comma 6, l.f. è stato prorogato, con decreto del 18/05/2018, sino al 7/07/2018;

rilevato che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 161, comma 8, l.f., la ricorrente ha depositato le relazioni informative periodiche;

rilevato che in data 5/07/2018 la società ricorrente ha presentato la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f.;

rilevato che il Commissario Giudiziale ha formulato le osservazioni esposte nei documenti datati 23/07/2018, 25/09/2018 e 12/12/2018, da ritenersi qui integralmente richiamati;

rilevato che in data 22/11/2018 il ricorrente ha integrato la documentazione allegata, come richiesto dal Tribunale ex art. 162 l.f. con provvedimento del 24/10/2018;

la società ricorrente ha esposto le cause e le circostanze che hanno determinato lo stato di crisi in cui attualmente versa e le ragioni della proposta di concordato;

la ricorrente ha proposto un concordato preventivo in continuità ex art. 186-bis l.f. con previsione di pagamento integrale dei crediti prededucibili, dei creditori privilegiati entro 1 anno dall'omologa, la creazione di un'unica classe di creditori chirografari e il pagamento parziale dei





rispettivi crediti entro 5 anni dall'ammissione del concordato con la possibilità di pagamenti parziali in acconto sulla base dei flussi di entrata previsti.

unitamente al ricorso è stata depositata documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza delle condizioni formali, soggettive e oggettive, per l'ammissione al tipo di procedimento richiesto; ritenuto quindi che dalla documentazione allegata all'istanza emergano sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio tuttavia destinato a subire un riesame maggiormente approfondito nell'ulteriore corso della procedura, all'esito degli accertamenti demandati al Commissario Giudiziale; alla stregua delle considerazioni e alle condizioni suesposte sussistano le condizioni di ammissibilità del concordato previste dalla legge e che quindi la proposta possa essere accolta e la ricorrente possa essere ammessa alla richiesta procedura concordataria;

PQM

1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società **ELETTROECOLOGY GROUP S.R.L.**, con sede in San Martino in Strada (Lodi), alla via privata Ludwig Van Beethoven n. 3,

2) delega alla procedura la Dott.ssa Ada Cappello;

3) nomina Commissario Giudiziale il Dott. Piero Mussida;

4) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno **7 giugno 2019 alle ore 12,00** avanti al Giudice Delegato;

5) dispone:

- che il presente decreto sia comunicato al commissario a cura della cancelleria;

- che il presente decreto sia comunicato dal commissario al ricorrente, nonché ai creditori, entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione;

- dispone che entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione la società ricorrente depositi presso la cancelleria l'importo di € 14.000,00 pari al 20 % della somma prevedibilmente necessaria per l'intera procedura, il tutto su di un conto corrente bancario intestato alla procedura, consegnando la ricevuta del versamento a mani del Cancelliere;

- che il ricorrente consegni al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 L. Fall. nonché sul quotidiano "Il Cittadino".

Così deciso in Lodi l'8.02.2019

Il Giudice Designato

Ada Cappello

Il Presidente

Tito Ettore Preioni

